



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

==.==.==.==.==.

N. 045

OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione in giudizio nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari e nei successivi gradi di giudizio, nel procedimento contenzioso tributario proposto dai contribuenti ricorrendo in appello avverso le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari su avvisi di accertamento in materia di I.C.I. anno d'imposta 2000 e 2001.

=====

L'anno **DUEMILAOTTO** il giorno **VENTISETTE** del mese di **FEBBRAIO** ore **18,00** in Villasimius nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Sanna Salvatore

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Assenti i signori

UTZERI ROBERTO
VARGIOLU EFISIO

SECCI GIOVANNA
MASSA FABRIZIO

Assiste il Segretario Supplente *Dott.ssa Sumas Chiarella Maria*

..*.*.*.*.*.*

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i ricorsi presentati dai contribuenti elencati nell'allegato A alla presente deliberazione nanti la Commissione Tributaria Regionale in appello avverso le sentenze n.213/02/07, n. 269/02/07 e n. 40/04/07 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, avverso avvisi di accertamento in materia di I.C.I. anno di imposta 2000 e 2001.

Constatato che i ricorrenti dichiarano ingiuste le summenzionate sentenze chiedendo le riforme delle stesse;

Visto l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3-bis D.L. 31/03/2005 n. 44, convertito nella Legge 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

Visto altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Viste le sentenze n. 7190 del 30 maggio 2000, n. 1442 del 9 febbraio 2000 e n. 11064 del 10 ottobre 1992 con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta comunale;

Ritenuto che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 all'art. 3-bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

Ritenuto, sulla base di elementi assunti presso l'Ufficio tributi del Comune, che le motivazioni addotte dalle sentenze n.213/02/07, n. 269/02/07 e n. 40/04/07 emesse dalla C.T.P di Cagliari sono fondate dal punto di vista sia giuridico che tributario.

Considerata la carente struttura organica del Servizio Tributi, non in grado di assicurare le dovute attività correlate ai procedimenti pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie e le ordinarie funzioni proprie dell'Ufficio;

Ravvisata pertanto l'esigenza di avvalersi del Rag. Cesare Cava, professionista di comprovata esperienza, iscritto regolarmente al n.176 del Collegio dei ragionieri della Provincia di Pisa, con studio in San Giuliano Terme, quale studio specializzato nell'assistenza del contenzioso tributario per gli Enti Locali, che in forza alla convenzione sottoscritta in data 05/12/2003, già incaricato di difendere il Comune nante la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari per i ricorsi relativi agli accertamenti citati in oggetto promossi dagli stessi contribuenti per le medesime annualità 2000 e 2001 e collabora con il Comune di Villasimius nel progetto di recupero ICI e nel relativo contenzioso, con risultati soddisfacenti, il quale ha fatto pervenire al Comune apposito preventivo di spesa;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000, sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli in ordine:

☐ alla Regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi;

☐ alla Regolarità contabile del Responsabile Servizi Finanziari;

Visti gli artt. 125 e 134 del D.Lgs. 267/00;

Ad unanimità dei voti espressi mediante votazione palese.

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio, in tutti i gradi, sia come parte resistente sia come parte attrice in appello o interveniente, fino all'eventuale ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, nel procedimento contenzioso tributario in oggetto, Constatato che per l'Amministrazione, le motivazioni addotte dalle sentenze n.213/02/07, n. 269/02/07 e n. 40/04/07 emesse dalla C.T. P. di Cagliari, sono fondate sia dal punto di vista giuridico che tributario;
2. Di Affidare al Rag. Cesare Cava, con domicilio in San Giuliano Teme Via Carducci 62 presso lo studio CAVA Commercialisti Associati, l'assistenza al Comune di Villasimius nei contenziosi tributari, per supportare l'Ufficio Comunale preposto alla gestione del contenzioso nei tributi locali, attribuendo allo stesso tutti i poteri di legge, ivi compreso quello di farsi sostituire, rinunciare alla lite, transigere e conciliare.
3. Di rimandare al Responsabile del Servizio Tributi l'adozione dei successivi provvedimenti di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti.
4. Di trasmettere la presente deliberazione al professionista incaricato.

Conseguentemente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134,c. 4 D.Lgs. 267/2000